

Qualità dell'aria: salute ed efficienza energetica

L'Ente italiano di normazione ha pubblicato la [norma UNI 11976:2025 "Ergonomia dell'ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna"](#) che è in vigore dal 10 aprile 2025, che si può acquistare sul sito UNI.

La norma nasce dal riconoscimento del legame tra **qualità dell'aria, salute delle persone ed efficienza energetica degli edifici** e prende in considerazione tre categorie di inquinanti:

- chimici (come composti organici volatili e polveri sottili)
- fisici (radon)
- biologici (virus, microrganismi e allergeni).

Ai fini dell'ottenimento di condizioni di qualità dell'aria che garantiscano la salute degli occupanti negli edifici per usi civili (residenziale e terziario, edifici per l'istruzione), tale norma specifica le **modalità** per rendere ripetibile e riproducibile il **processo di registrazione delle informazioni** che portano a tale valutazione. Fornisce inoltre una Check list per la raccolta di informazioni per la valutazione dell'aria negli ambienti interni.

Per valutare la qualità dell'aria, la norma suggerisce **monitoraggi della durata di almeno 5 giorni**, da effettuare **sia nella stagione calda che in quella fredda**. Negli ambienti residenziali, negli uffici e nelle scuole si utilizza generalmente l'anidride carbonica come indicatore dell'efficacia dei ricambi d'aria.

L'applicazione di questa norma porta benefici concreti: ambienti più salubri per i cittadini, strumenti di verifica per i gestori di edifici e parametri chiari per i progettisti. La norma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla salute negli **ambienti confinati**, facendo riferimento anche ai documenti elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale

Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo approccio integrato tra risparmio energetico e qualità dell'aria rappresenta la direzione della normativa europea e nazionale, nella consapevolezza che un ambiente sano è fondamentale sia per il benessere delle persone che per la sostenibilità degli edifici.

(SN/am)

Rischi fisici: eventi formativi maggio e giugno 2025

Si segnala un'opportunità formativa per chi vuole approfondire il tema dei rischi fisici: rumori, vibrazioni, microclima, radiazioni e campi; si tratta di quei rischi che per il D.lgs. 81/2008 devono essere valutati/misurati almeno ogni 4 anni.

Sono disponibili diverse date per una formazione tecnica in modalità webinar, a pagamento, a cura dello staff del [Portale Agenti Fisici \(PAF\)](#).

Di seguito la programmazione:

06-07 maggio 2025 (12 ore)

Esposizione occupazionale ai CAMPI ELETTRROMAGNETICI: indicazioni operative per la valutazione del rischio e casi di studio

19-22-27 maggio e 3 giugno 2025 (16 ore)

Valutatore di RADIAZIONI OTTICHE alla luce delle nuove indicazioni della conferenza Stato-Regioni

03 giugno 2025 (4 ore)

Rischio da esposizione a VIBRAZIONI: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

06 giugno 2025 (4 ore)

Rischio da esposizione a RUMORE: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

02 luglio 2025 (4 ore)

Rischio MICROCLIMA: criteri operativi per un'efficace valutazione del rischio alla luce dei cambiamenti climatici

[Tutti i dettagli per iscriversi sul portale PAF.](#)

(SN/am)

F-GAS: requisiti degli operatori F-gas nei tre regolamenti europei in vigore dal 20 aprile 2025

Il 31 marzo 2025, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti che ridefiniscono i **requisiti minimi di certificazione** per persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dei gas fluorurati (F-Gas). I regolamenti riguardano le **competenze obbligatorie degli operatori F-Gas** e fissano standard validi in tutta l'UE.

Questi regolamenti aggiornano il quadro normativo in materia, abrogando i precedenti Regolamenti (CE) n. 304/2008, n.

306/2008 e (UE) n. 2066/2015, e attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 573/2024.

- **Regolamento (UE) 2025/623**: riguarda le attività di recupero di solventi a base di F-Gas da apparecchiature.
- **Regolamento (UE) 2025/625**: si applica a chi opera su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti F-Gas.
- **Regolamento (UE) 2025/627**: disciplina le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di **commutatori elettrici fissi** contenenti gas fluorurati, compreso il recupero dei gas.

Le persone fisiche già certificate secondo i regolamenti precedenti dovranno sottoporsi a un **aggiornamento obbligatorio ogni sette anni**, a partire dal **12 marzo 2027**, con la prima scadenza fissata entro il **12 marzo 2029**. L'aggiornamento potrà consistere in un corso specifico o in una nuova valutazione delle competenze.

Un aspetto fondamentale dei nuovi regolamenti è il **riconoscimento reciproco dei certificati** all'interno dell'Unione Europea. Le certificazioni rilasciate secondo gli standard europei saranno valide in tutti gli Stati Membri, senza la necessità di ulteriori verifiche o esami.

(SN/am)

Valute estere: marzo 2025

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Marzo 2025 (Prov. Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di marzo 2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	144,475
Peso Argentino	1153,1804
Dollaro Australiano	1,7158
Real Brasiliano	6,2368
Dollaro Canadese	1,5518
Corona Ceca	25,0012
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,8353
Corona Danese	7,4597
Yen Giapponese	161,1667
Rupia Indiana	93,4985
Corona Norvegese	11,5472
Dollaro Neozelandese	1,8879
Zloty Polacco	4,182
Sterlina Gran Bretagna	0,83703
Nuovo Leu Rumeno	4,9768
Rublo Russo	0

Dollaro USA	1,0807
Rand (Sud Africa)	19,7403
Corona Svedese	10,9675
Franco Svizzero	0,9548
Dinaro Tunisino	3,3517
Hryvnia Ucraina	44,8346
Forint Ungherese	399,8052

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di marzo, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

Concorso “La piccola impresa che vorrei”: il 13 maggio i vincitori

Entra nella fase finale la seconda edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”. Le **22 classi** in gara (430 studenti totali) hanno consegnato l'11 aprile scorso i lavori e ora la giuria li sta esaminando. Quest'anno gli istituti partecipanti sono tutti **scuole secondarie di secondo grado e CFP della provincia di Lecco e di Sondrio**. Ogni classe è stata affiancata da un'azienda associata a Confapi Lecco Sondrio per realizzare il progetto da consegnare. L'autunno scorso l'imprenditrice o imprenditore si è presentato alla classe, poi è stata svolta la visita in azienda e infine i gruppi si sono concentrati sulla realizzazione della loro idea.

Questa la **giuria** che deciderà i primi tre classificati: **Davide Gianola** (vice-presidente di Confapi Lecco Sondrio), **Micol**

Gabbioni (vice-presidente Gruppo Giovani Confapi Lecco Sondrio), **Paolo Bertoni** (consigliere Confapi Lecco Sondrio), **Anna Masciadri** (responsabile comunicazione Confapi Lecco Sondrio) e **Katia Sala** (giornalista e conduttrice).

I **premi** che andranno ai vincitori dovranno essere utilizzati per l'acquisto di materiale scolastico o per attività scolastiche: al **primo classificato andranno 4 mila euro, al secondo 3 mila euro, al terzo 2 mila euro.**

La mattina di martedì **13 maggio**, dalle ore 10, al teatro Cenacolo Francese di Lecco si terrà la premiazione con ospite **Marco Confortola**, alpinista, nato nel 1971, è residente a Valfurva (Sondrio). Guida alpina, maestro di sci, tecnico di elisoccorso, ha scalato 13 delle 14 vette di oltre Ottomila metri in Himalaya e Pakistan, è formatore aziendale e per la Scuola di formazione Tec Bosch, testimonial dell'associazione Assorifugi Lombardia, vive la montagna a 360 gradi trasmettendo la voglia e la passione che lo contraddistinguono. Ha, inoltre, scritto 5 libri.

Queste le **classi partecipanti** alla seconda edizione de "La Piccola Impresa che vorrei": 30, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 5B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.

Queste le **aziende** che hanno fatto da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de' Busi, Dell'Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d'Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio.

Anna Masciadri

Rottamazione ruoli: entro il 30 aprile la domanda di riammissione

L'art. 3-*bis* del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il **30 giugno 2023** e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno **pagato puntualmente le rate**, per i quali rimane l'obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.

Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli **compresi nei carichi** sia quelli di mora), aggi e sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:

- entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
- entro il 30 giugno ci sarà la **liquidazione d'ufficio** degli importi da pagare;
- il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.

Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-*bis* comma 2 del DL 202/2024).

Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre

il **tempestivo e integrale pagamento** della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell'originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i **presupposti per la riammissione** (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. "**identità digitale**" attraverso l'area pubblica.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall'area riservata "EquiPro" con le credenziali Entratel.

È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto **tenuto a trasmettere la domanda** in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce "Seleziona tutti".

In alternativa, è possibile selezionare il **numero di documento** e scegliere nella "maschera" proposta di includerlo interamente o per singolo carico.

Opportuno lo spacchettamento delle domande

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione **includere nella riammissione**, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.

Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga **maturata la prescrizione** e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l'intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con **annesso piano di dilazione** (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).

Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l'inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.

(MF/ms)

Le sanzioni per

inadempimenti: errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica

I sostituti d'imposta che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione delle certificazioni uniche 2025 o lo hanno fatto commettendo errori od omissioni posso sfruttare la sanzione alleggerita laddove dovessero ravvedersi nei 60 giorni.

Per il periodo d'imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 17 marzo (termine spirato)**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
- **entro il 31 marzo (termine spirato)**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- **entro il 31 ottobre**, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello "sintetico".

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato **entro 12 giorni** dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate sono fissate all'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU	
Omissa, tardiva, errata CU	100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria	Nessuna sanzione.
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario	Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU**Disapplicazione sanzioni**

La sanzione non si applica anche nell'ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).

La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è **effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza**; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2024 – scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata al 17.3.2025 – vedi circolare AdE 6/2015).

Ravvedimento

Ammesso

Cumulo giuridico

Non ammesso

Così ad esempio, ipotizzando che il sostituto d'imposta ha omissso di inviare tre CU da "precompilata" entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (15 maggio): la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9 riduzione lettera a-bis, art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base ridotta a 33,33 euro perché siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Dopo i 60 gg ma entro i 90 gg si passerebbe alla sanzione di 11,11 € per CU errata/omessa (1/9 di 100 euro).

(MF/ms)

Credito IVA primo trimestre: entro il 30 aprile il modello TR

Entro il prossimo 30 aprile, sono chiamati a presentare il modello TR i soggetti passivi IVA che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione “orizzontale” in F24 l’eccedenza detraibile maturata nel **primo trimestre 2025**.

A livello generale, a seconda dell’importo del credito IVA che è esposto nel modello, può essere necessaria l’apposizione del **visto di conformità** o la sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale oppure, per i soli rimborsi, la prestazione di una garanzia patrimoniale.

Quest’ultima può essere prestata in forma di cauzione in titoli di Stato oppure di fideiussione da parte di banche o imprese di adeguata solvibilità o di polizza fideiussoria assicurativa.

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente dal modello (art. 17 del DLgs. 241/97), per il primo trimestre 2025, è possibile:

- senza obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di revisione), se l’importo del credito è **pari o inferiore a 5.000 euro** annui;
- con l’obbligo del visto (o della sottoscrizione), se

l'importo è superiore a 5.000 euro annui.

Il predetto limite, fissato dall'art. 10 del DL 78/2009, tiene conto di tutti i crediti che saranno utilizzati in compensazione **nel corso del 2025** (inclusi, dunque, quelli emergenti dai modelli TR per i trimestri successivi).

Sono differenti le soglie per l'apposizione del visto di conformità con riferimento all'istanza di rimborso.

È, infatti, possibile chiedere a rimborso il credito IVA trimestrale, per un ammontare **pari o inferiore a 30.000 euro**, mediante la semplice presentazione del modello TR.

Al di sopra della menzionata soglia, invece, è necessario:

- il rilascio del visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di revisione), unitamente a una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, per attestare il possesso di alcuni requisiti soggettivi ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72;
- la prestazione di un'apposita garanzia patrimoniale, al ricorrere di specifiche condizioni ritenute di "rischio fiscale" da parte del legislatore (es. esercizio dell'attività da meno di due anni, escluse le start up innovative, oppure la presenza di avvisi di accertamento per valori superiori a una determinata percentuale degli importi dichiarati).

Sono **esonerati** dal prestare la garanzia i curatori fallimentari (o della liquidazione giudiziale) e i commissari liquidatori, le società di gestione del risparmio e i soggetti in regime di adempimento collaborativo.

Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell'utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2025, è riconosciuto ai soggetti che:

- abbiano raggiunto specifici punteggi ISA negli ultimi anni, entro il limite di 50.000 o 70.000 euro, a seconda

del livello di affidabilità conseguito (*cfr.* il provv. n. 205127/2024);

- abbiano aderito al **concordato preventivo biennale** 2024-2025 (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024), entro il limite di 70.000 euro indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto (FAQ Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2024 e del 24 febbraio 2025).

Proprio con riferimento ai rimborsi chiesti da soggetti passivi che hanno aderito al CPB, il modello TR e le relative istruzioni sono stati di recente aggiornati da parte dell'Agenzia delle Entrate (in data 21 marzo 2025).

Sono stati introdotti **due nuovi codici** riservati ai soggetti passivi che hanno aderito al CPB prima dell'inizio dell'anno solare che è riportato nell'apposito campo del frontespizio, nella misura in cui tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale (per i rimborsi) al di sopra della soglia di 30.000 euro. Si tratta del codice "6", da indicare nel campo 3 del rigo TD8, per la generalità dei soggetti passivi, e del codice "4", da indicare nella colonna 4 del quadro TE, per gli enti o società partecipanti all'IVA di gruppo.

Si rammenta che è possibile variare alcuni aspetti relativi all'istanza presentata (se non ancora compensato o rimborsato), presentando un **nuovo modello TR**, ad esempio al fine di modificare:

- la destinazione del credito IVA (da compensazione a rimborso o viceversa), purché entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015);
- le condizioni per l'apposizione del visto di conformità o per l'esonero dalla prestazione della garanzia (*cfr.* ris. n. 82/2018).

Modifica delle percentuali del settore agricolo

Tra gli altri aggiornamenti che hanno coinvolto il modello TR,

con effetti dal primo trimestre 2025, vi sono le modalità di esposizione – nei quadri TA e TB – delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione del settore **agricolo**. Nella nuova versione del modello, difatti, rimangono indicate soltanto quelle relative al 4%, 5%, 10% e 22%, mentre le altre dovranno essere inserite dal dichiarante, in via autonoma, nell'apposita colonna 2 del modello.

(MF/ms)

Nuove regole operative per i rappresentanti fiscali

Il 17 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che definisce le modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e dal D.M. 9 dicembre 2024 del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Chi sono i soggetti interessati – Il provvedimento si rivolge a chi intende assumere o già svolge il ruolo di rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Tali soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti di onorabilità e regolarità fiscale, oltre a prestare una garanzia proporzionata al numero di soggetti rappresentati.

Requisiti soggettivi richiesti – Per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, è necessario dichiarare:

- assenza di condanne (anche non definitive) o sentenze per reati finanziari

- assenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari
- nessuna violazione grave e ripetuta delle norme tributarie e contributive
- non trovarsi in condizioni di interdizione previste dalla Legge.

La dichiarazione va presentata contestualmente al modello di inizio attività o variazione dati ai fini IVA presso la Direzione Provinciale competente. Se il rappresentante fiscale è una società, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti.

Modalità e importi della garanzia – La garanzia, da prestare a favore del Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, può essere costituita tramite:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
- polizza fideiussoria
- fideiussione bancaria.

Gli importi minimi variano in base al numero di soggetti rappresentati:

Soggetti rappresentati	Importo minimo garanzia
2-9	30.000 euro
10-50	100.000 euro
51-100	300.000 euro
101-1.000	1.000.000 euro
Oltre 1.000	2.000.000 euro

Chi rappresenta un solo soggetto non è tenuto a prestare garanzia, ma deve comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e, in caso di aumento dei soggetti rappresentati, va adeguata con una nuova prestazione.

Disposizioni per i rappresentanti già operativi – I soggetti che già operano come rappresentanti fiscali devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare la

dichiarazione e la garanzia, se dovuta. In caso di inadempienza, l'Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, concedendo un ulteriore termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione.

(MF/ms)

Approvati gli ISA per il 2024: cosa cambia per imprese e professionisti

*Il 31 marzo 2025 il MEF ha emanato il decreto che approva i nuovi ISA per il periodo d'imposta 2024, coinvolgendo una vasta platea di contribuenti nei settori dell'**agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali**. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.*

Le principali novità del DM 2025

Aspetto	Descrizione
Aggiornamento delle attività coinvolte	<ul style="list-style-type: none">Il decreto elenca dettagliatamente le attività economiche per cui vengono approvati i nuovi ISA, suddivise in comparti (agricoltura, manifatture, servizi, commercio, professioni) e identificate da codici ATECO aggiornati.

Aspetto	Descrizione
Nuove territorialità	<ul style="list-style-type: none"> • Oltre agli indici generali, vengono approvate anche le territorialità generali, del commercio e tre territorialità specifiche, per tenere conto delle differenze economiche e strutturali tra aree geografiche.
Metodologia e variabili	<ul style="list-style-type: none"> • Gli ISA sono costruiti sulla base di una nota tecnica e metodologica, tabelle di coefficienti e liste di variabili, che analizzano dati economici, contabili e strutturali comunicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> • Restano esclusi dall'applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro, chi adotta regimi forfetari o di vantaggio, chi esercita più attività non rientranti nello stesso indice oltre una certa soglia, alcune cooperative e i membri di gruppi IVA.
Premialità	<ul style="list-style-type: none"> • Il punteggio ISA consente l'accesso a regimi premiali, come l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e controlli, la riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni, per chi raggiunge i livelli di affidabilità richiesti.

Le attività interessate nel dettaglio – Il decreto riporta un

elenco di oltre 100 indici ISA, ognuno dei quali si applica a specifiche attività economiche: dalla coltivazione di cereali all'allevamento, dalla fabbricazione di prodotti industriali al commercio all'ingrosso e al dettaglio, dai servizi di trasporto alla consulenza, dalle attività sanitarie a quelle artistiche, culturali, sportive e di formazione.